

DOMANDA: Con riferimento al punto 11. 3.2. (Cauzioni e garanzie richieste) per originale si intende documento in formato cartaceo?

Nel caso in cui venga presentata la cauzione in cartaceo (quindi non firmata digitalmente) dovrà essere inserita nella busta A la cauzione stessa sottoscritta in originale. Se invece viene presentata una cauzione firmata digitalmente, occorrerà, come previsto dal successivo punto 11.5 produrre copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma.

DOMANDA: 11.3.3. riportare l'autentica della sottoscrizione: deve essere autenticata da un Pubblico ufficiale oppure da un notaio che attesti i poteri di firma del fidejussore?

La disposizione riporta alla lettera un'opzione prevista dal bando tipo dell'ANAC. Già a suo tempo l'Autorità di Vigilanza nel parere n. 47 del 08.04.2009 aveva chiarito che l'autenticazione della firma è istituito ben diverso dalla legalizzazione. Entrambe sono disciplinate dal DPR 445/200. La legalizzazione (art. 1, comma 1, lett. l) è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati ecc, nonché dell'autenticità della firma stessa.

L'autenticazione di sottoscrizione (art. 1, comma 1, lett. i) invece è l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'art. 21 del DPR 445/2000 dispone che *“L'autenticazione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3”*. A sua volta l'art. 38, comma 3 stabilisce che *“Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*

Infine, l'art. 47 –Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, prevede: *“1' L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (...)3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”* Il problema è quindi se tra i “fatti” comprovabili (di cui parla l'art. 47) con questo mezzo, vi sia anche quello di aver apposto la propria firma su un documento.

La giurisprudenza si è espressa in senso contrario a tale possibilità (vedi a tal fine Sent. Consiglio di Stato , Sez V, n. 4846 del 23/07/2010 e sez V, n. 1706 del 21.03.2011.)

In conclusione, per "autentica della sottoscrizione" ci si riferisce alla definizione di cui all'art. 1 del DPR 445/200 e quindi all'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

DOMANDA: 11.3.4 essere corredata da atto notorio del fidejussore attestante solamente il potere di impegnare la società nei confronti della stazione appaltante?

il fidejussore dovrà altresì presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.